

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2021

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (CANONE UNICO PATRIMONIALE)

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 - Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 - Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 - Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 - Riduzioni

Articolo 22 - Esenzioni

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 29 - Riduzione del canone

Articolo 30 - Esenzione dal canone

Articolo 31 - Pagamento del canone

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 - Disposizioni generali

Articolo 33 - Tipologie di occupazioni

Articolo 34 - Occupazioni abusive

Articolo 35 - Domanda di occupazione

Articolo 36 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 37 - Obblighi del concessionario
Articolo 38 - Durata dell'occupazione
Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 42 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 44 - Classificazione delle strade
Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 46 - Passi carrabili
Articolo 47 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 48 - Soggetto passivo
Articolo 49 - Agevolazioni
Articolo 50 - Esenzioni
Articolo 50bis - Esenzioni occupazioni a seguito dell'emergenza sanitaria COVID19
Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 53 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 54 - Rimborsi
Articolo 55 - Sanzioni
Articolo 56 - Attività di recupero
CAPO V - CANONE MERCATALE
Articolo 57 - Disposizioni generali
Articolo 58 - Domanda di occupazione
Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 60 - Classificazione delle strade
Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 62 - Occupazioni abusive
Articolo 63 - Soggetto passivo
~~Articolo 64 - Agevolazioni (abrogato)~~
Articolo ~~65~~ **64** - Versamento del canone mercatale
Articolo ~~66~~ **65** - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo ~~67~~ **66** - Rimborsi
Articolo ~~68~~ **67** - Sanzioni
Articolo ~~69~~ **68** - Attività di recupero

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni del vigente regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 2

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone di cui all'articolo 1 del presente Regolamento. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Nel caso i cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico eccedente sarà comunque soggetta al Canone.

Articolo 4

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dalle vigenti normative di settore, compreso il Codice delle Strada, e dal

vigente "Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari" approvato dall'Unione dei Comuni Savena-Idice.

3. dalle vigenti normative di settore, compreso il Codice delle Strada, e dal vigente "Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari" approvato dall'Unione dei Comuni Savena-Idice.

Articolo 5

Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al vigente "Regolamento per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari" approvato dall'Unione dei Comuni Savena-Idice.

3. Per l'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari che non necessitano dell'autorizzazione prevista dal regolamento di cui al comma precedente, l'istanza deve essere presentata all'Area della Polizia Municipale e per conoscenza all'Ufficio Tributi 30 giorni prima dell'installazione.

Articolo 6

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti a tale status, come meglio specificati nelle successive disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Divieti e limitazioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata:

a) La pubblicità sonora da posto fisso o mobile.

b) Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta.

c) La pubblicità commerciale ambulante.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle pubblicità politiche durante il periodo elettorale che seguono autonome disposizioni.

Articolo 8

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta preventiva autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle prescrizioni della stessa e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Piano Generale degli impianti per le affissioni approvato con delibera di Giunta Comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dagli organi preposti al controllo.

3. La contestazione delle relative infrazioni pone l'obbligo al trasgressore del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi, ove egli non vi ottemperi entro il termine prescrittogli, a tale adempimento provvede il Comune con l'addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10

Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano percepibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11

Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13

Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. La tariffa della pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata è maggiorata del 100%.

Articolo 15

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, almeno 48 ore prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo o mediante posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Per l'anno 2021 la scadenza di cui al comma precedente è prorogata al 30 settembre.

Articolo 16

Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad Euro 500,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

2bis. Per l'anno 2021 le scadenze di cui al comma 2 del presente articolo sono prorogate rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a Euro 2,00.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Per la disciplina dei rimborsi e delle compensazioni si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 18

Accertamento

1. Ove non si configuri come attività pubblicitaria abusiva, sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.

2. Salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del presente regolamento, che regolano la materia, per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, fatte salve l'applicazione delle altre disposizioni di legge, ai soli fini del recupero del canone, l'ufficio preposto alla riscossione, provvederà a richiedere al trasgressore il canone dovuto o l'indennità di cui al comma 2, aumentate, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, di un importo che va dal 100% fino al 200% dell'indennità o canone dovuti.

3bis. In ogni caso in cui vi è la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari esenti da canone essa è sanzionata con l'obbligo di pagamento di una somma che va da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per ogni illecito.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, alla contestazione dell'illecito segue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, il Comune, in caso di necessità ed urgenza, allo scopo di prevenire pericoli alla sicurezza urbana, può procedere alla immediata rimozione d'ufficio ed al ripristino immediato dello stato ex ante. Le spese per la rimozione ed il ripristino sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 19

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede legale. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa maggiorata del 100%.

2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 400%.

Articolo 21

Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti per le affissioni approvato con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 24

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Loiano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25

Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26

Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente, il quale può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico.
4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.

5. Il Comune sostituisce i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
6. Le affissioni vengono effettuate una volta alla settimana. Eventuali richieste di affissioni urgenti entro i due giorni successivi da quello in cui è stato consegnato il materiale, possono essere effettuate se compatibili con il funzionamento dei servizi. In tal caso, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
7. Il periodo minimo per ciascuna affissione è di 10 giorni.

Articolo 27

Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Piano Generale degli impianti per le affissioni approvato con delibera di Giunta Comunale. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Salvo quanto disposto dal comma successivo, in caso di affissioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di affissione abusiva di cui al presente articolo, fatte salve le applicazioni di altre disposizioni di legge, ai soli fini del recupero del canone come calcolato ai sensi del comma precedente, l'ufficio preposto alla riscossione provvedere a richiedere al trasgressore il canone dovuto, aumentato, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria di un importo che va dal 50% fino al 200% dello stesso canone. Tali importi sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva.
5. In ogni caso in cui vi è affissione abusiva esente da canone, essa è sanzionata con l'obbligo di pagamento di una somma che va da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per ogni illecito.

Articolo 29

Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Loiano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31

Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo.
2. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a Euro 2,00.

CAPO IV

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 34

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, gli organi preposti al controllo rilevano la violazione, con apposito processo verbale di constatazione con il quale viene assegnato agli occupanti un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. Trascorso tale termine l'Ente può procedervi d'ufficio con conseguente addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore. Il Comune in caso di necessità ed urgenza, allo scopo di prevenire pericoli alla sicurezza urbana, può anche procedere alla immediata rimozione d'ufficio, sempre ponendo le spese a carico del trasgressore.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 35

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima all'Ufficio Protocollo del Comune di Loiano o mediante PEC, o entro il diverso termine previsto dal SUAP dell'Unione Savena – Idice per le occupazioni temporanee effettuate dalle imprese.
4. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in marca da bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 36

Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione è di competenza dell'Area della Polizia Municipale o del SUAP dell'Unione dei Comuni Savena – Idice per le richieste presentate da imprese. Il rilascio degli atti di concessione è di competenza dell'Area della Polizia Municipale.

Articolo 37

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché le prescrizioni specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 38

Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 12 (dodici), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni, al fine di adeguare le occupazioni alle nuove esigenze di interesse pubblico che si possono modificare con il trascorrere del tempo.

Articolo 39

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 37, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 40

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
 - d) Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'atto di concessione o autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 41

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 42

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza (o entro il diverso termine fissato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice), domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 43

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 44

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:

- Zona 1 Capoluogo centro abitato
- Zona 2 Frazioni centro abitato
- Zona 3 Zone escluse dalle precedenti

2. Per la delimitazione delle zone di cui al comma 1 si fa riferimento alla tavola L/T.0A del Piano Strutturale Comunale vigente, nella quale sono evidenziati i centri abitati.

3. Ad ogni zona è assegnato un coefficiente che tiene conto del contesto urbanistico della zona, della presenza di pubblici servizi, delle attività commerciali, della densità di traffico pedonale e veicolare, dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo di beni pubblici.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su suolo classificato in differenti "zone", ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.

5. Le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio di attività a salvaguardia del territorio, di cura e manutenzione di boschi e terreni agricoli si considerano sempre ricadenti nella Zona 3.

Articolo 45

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 46

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta del 26,06%, senza tenere conto della zona come definita all'art. 44 del presente Regolamento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili che superano i mq 10 la tariffa di cui al comma 2, è ridotta del 90 per cento con esclusivo riferimento alla parte eccedente i mq 10.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato applicando la tariffa di cui al comma 2 e 4 del presente articolo.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune; il quale verifica che il passo carrabile sia a raso e ritira la segnaletica prescritta, lasciando inalterata l'autorizzazione dello stesso, ovvero, ove il passo non risulti a raso, l'Ente provvede a verificare la possibilità di rimessa in pristino della sede stradale e, solo ove questa sia possibile, revoca l'autorizzazione. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
8. La concessione di passi carrabili ad invalidi può essere esente dal pagamento del prescritto canone come meglio specificato al successivo art. 50 del presente regolamento.

Articolo 47

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
- 7. I commi 4 e 5 del presente articolo non trovano applicazione qualora le tariffe delle occupazioni con impianti di telefonia mobile vengano previste da norme di rango superiore.**

Articolo 48

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 49

Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte del 50 per cento per:
 - a) le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività di manutenzione immobili, strade, verde o altre attività a queste assimilabili;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate da attività commerciali e pubblici esercizi a scopo anche di promozione turistica, comportanti o meno somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) le occupazioni permanenti aventi carattere stagionale (non superiori a sei mesi continuativi nel corso dell'anno).
2. Le tariffe del canone sono ridotte dell'80 per cento per le occupazioni temporanee:
 - a) poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) effettuate per manifestazioni di rilevante interesse pubblico, da chiunque promosse, il cui incasso venga interamente devoluto in beneficenza (tale riduzione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il versamento dell'incasso);
3. Le tariffe del canone sono ridotte dell'85 per cento per le occupazioni temporanee:
 - a) realizzate in occasione di manifestazioni parrocchiali o politiche anche se comportano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - b) realizzate in occasioni di manifestazioni culturali, sportive o di promozione di prodotti e tradizioni locali effettuate da associazioni, anche se comportano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- c) effettuate dalle ONLUS, anche se comportano somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 4. Le tariffe del canone sono ridotte per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni come segue:
 - a) Dal 15° giorno al 120° giorno: riduzione del 50%;
 - b) Dal 121° giorno al 240° giorno: riduzione del 58%;
 - c) Oltre 240 giorni: riduzione del 65%;
- 5. Le tariffe del canone sono ridotte per le occupazioni temporanee superficie eccedente mq 500 come segue:
 - a) Sino a mq 1000: riduzione del 40%;
 - b) Oltre mq 1000: riduzione del 70%;
- 6. Le tariffe del canone sono ridotte al 41,67 per cento per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività a salvaguardia del territorio, di cura e manutenzione di boschi e terreni agricoli, di cui all'articolo 44 comma 5 del presente Regolamento.
- 7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 50

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'Autorità competente a seguito comunicazione di cui al 2 comma dell'art. 3;
 - e) Le seguenti occupazioni di durata non superiore a 6 ore:
 - per il pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti;
 - per operazioni di trasloco;
 - per manutenzione del verde (ad esempio potatura alberi) con mezzi meccanici e automezzi operativi;
 - f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - g) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - h) gli accessi ed i passi carrabili la cui area pertinenziale sia di proprietà esclusiva di soggetti portatori di handicap residenti o domiciliati nell'immobile servito dal passo carraio. Il portatore di handicap deve essere in possesso del contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996. L'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui il portatore di handicap non sia il proprietario titolare di passo/accesso carrabile, ma un suo familiare risultante da nucleo familiare anagrafico. Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, nella quale siano specificate le condizioni di cui sopra, entro il 31/12 dell'anno per il quale è richiesta l'esenzione; la dichiarazione presentata ha valore anche per gli anni successivi. Qualora una delle condizioni di cui sopra dovesse cambiare, il soggetto interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi;

- i) occupazioni effettuate per eventi per i quali il Comune abbia formalmente concesso il patrocinio oneroso;
- j) occupazioni effettuate da società interamente di proprietà del Comune di Loiano;
- k) occupazioni effettuate da enti pubblici non economici;
- l) occupazioni a scopo pubblicitario effettuate dagli sponsor, in presenza di regolare contratto stipulato con il Comune di Loiano, nell'ambito delle iniziative sponsorizzate;
- m) i banchetti del mercatino tematico, allestito all'interno del mercato settimanale, per tutta la durata della sperimentazione;
- n) gli artisti di strada che svolgono attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico (a titolo di esempio: giocolieri, clown, musicisti burattinai, mimi ecc), che non prevedono corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, fatta salva la possibilità di raccogliere libere offerte (a cappello);
- o) le occupazioni temporanee effettuate dalla PRO LOCO di Loiano relativamente a feste o ad altre manifestazioni di promozione turistica del territorio;
- p) le occupazioni di qualsiasi natura della durata massima di due ore;
- q) le occupazioni richieste dall'Unione dei Comuni Savena - Idice o da altri Enti effettuate per conto del Comune di Loiano;
- r) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- t) le occupazioni di aree cimiteriali;
- u) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- v) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile (non oggetto di specifica autorizzazione).

Articolo 50bis

Esenzioni occupazioni a seguito dell'emergenza sanitaria COVID19

1. Le occupazioni permanenti effettuate dalle imprese di pubblico esercizio, imprese commerciali ad artigianali già esenti nel 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria COVID19, sono ulteriormente esentate per l'intero anno 2021.
2. Dal 01/05/2020 e per l'intero anno 2021 sono inoltre esentate le ulteriori occupazioni aggiuntive temporanee o le nuove occupazioni temporanee rispetto a quelle in essere al 30/04/2020, rilasciate ai soggetti di cui al comma precedente.

Articolo 51

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 3.bis Per l'anno 2021 la scadenza di cui al comma precedente è prorogata al 30 settembre.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in tre rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Non è dovuto il versamento del canone qualora esso sia uguale o inferiore a euro 3,00.

Articolo 52

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 53

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 54

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 55

Sanzioni

1. Ove non si configuri occupazione abusiva, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti dal vigente regolamento Generale delle Entrate.
2. Salvo quanto disposto dal comma successivo, in caso di occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Nel caso di occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le applicazioni di altre disposizioni di legge, ai soli fini del recupero del canone, l'ufficio preposto alla riscossione provvede a richiedere al trasgressore il canone dovuto, come quantificato dal comma precedente, aumentato, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, tali importi sono recuperati con il procedimento della riscossione coattiva.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, con il verbale di contestazione, viene assegnato agli occupanti un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni, trascorso tale termine, il Comune può procedervi d'ufficio con conseguente addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore. L'Ente in caso di necessità e urgenza, allo scopo di prevenire pericoli alla sicurezza urbana, può anche procedere alla immediata rimozione d'ufficio, sempre ponendo le spese a carico del trasgressore. Gli importi sopra menzionati sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal vigente regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 56

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera l'importo minimo fissato dal vigente regolamento Generale delle Entrate.

CAPO V

CANONE MERCATALE

Articolo 57

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 58

Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente "Regolamento di dettaglio commercio su area pubblica".

Articolo 59

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

- a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 60

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, la classificazione delle strade è quella definita all'art. 44 del presente regolamento.

Articolo 61

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore, ~~in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.~~ La durata della disponibilità giornaliera dell'area mercatale è fissata dall'articolo 13 comma 4 del vigente "Regolamento di dettaglio del commercio su area pubblica".
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del ~~45~~ **30** per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è previsto un rimborso per ogni giorno di mercato annullato d'ufficio. In luogo del rimborso, a richiesta del concessionario, l'importo spettante può essere portato a detrazione del canone dovuto per l'anno successivo.

Articolo 62

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, gli organi preposti al controllo rilevano la violazione, con apposito processo verbale di constatazione; con il quale viene assegnato agli occupanti di fatto un

congruo termine per provvedere alla rimozione, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee sono le occupazioni effettuate con materiale non stabilmente ancorato al terreno, sono altresì da presumere temporanee anche le occupazioni con materiale stabile che non siano state realizzate prima dei trenta giorni antecedenti la data del verbale di accertamento. La determinazione della permanenza può essere accertata con qualsiasi mezzo, anche sulla base di quanto riferito verbalmente agli accertatori dallo stesso trasgressore.

Articolo 63

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

~~Articolo 64 (abrogato)~~

~~Agevolazioni~~

~~1. La tariffa standard è ridotta del 30% per gli operatori ambulanti occasionali cosiddetti "spuntisti".~~

~~Articolo 65~~ **64**

Versamento del canone mercatale

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

3.bis Per l'anno 2021 la scadenza di cui al comma precedente è prorogata al 30 settembre.

4. Gli importi dovuti devono essere versati mediante le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

~~Articolo 66~~ **65**

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo ~~67~~ 66

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo ~~68~~ 67

Sanzioni

1. Ove non si configuri occupazione abusiva, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
2. Salvo quanto disposto dal comma successivo, in caso di occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di occupazioni abusive di cui al presente articolo, fatte salve le applicazioni di altre disposizioni di legge, ai soli fini del recupero del canone, l'ufficio preposto alla riscossione provvede a richiedere al trasgressore il canone dovuto come quantificato dal comma precedente, aumentato, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, di un importo che va da un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2. Tali importi sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, con il verbale di contestazione, viene assegnato agli occupanti un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni; trascorso tale termine, il Comune può procedervi d'ufficio con conseguente addebito delle spese sostenute a carico del trasgressore. L'Ente in caso di necessità e urgenza, allo scopo di prevenire pericoli alla sicurezza urbana, può anche procedere alla immediata rimozione d'ufficio sempre ponendo le spese a carico del trasgressore. Tali importi sono recuperati con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti riferite al canone unico patrimoniale, fatte salve quelle relative ad altre disposizioni normative, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo ~~69~~ 68

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera l'importo minimo fissato dal vigente regolamento Generale delle Entrate.